



STATUTO

ASSOCIAZIONE

"MILLE SOLI ODV"

ARTICOLO 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) È stata costituita in San Lazzaro di Savena (BO) una Organizzazione di Volontariato denominata "Mille Soli ODV", senza fini di lucro, con sede nel Comune di Castel Maggiore (BO).

Ogni eventuale cambiamento di sede nello stesso Comune sarà deliberato dal Comitato Direttivo e non obbliga a variare lo Statuto.

- 2) La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2

Scopi e finalità

- 1) L'Associazione opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi e nel rispetto della libertà e dignità dei Soci e di coloro che stabiliscano rapporti di collaborazione con l'Associazione.

L'Associazione, che non ha carattere confessionale, né connotazione politica, si ispira ai valori della condivisione e della solidarietà umana nel rispetto delle diversità.

È aperta a tutti e si propone come attività di interesse generale di aiutare moralmente e materialmente persone in situazioni di disagio, con particolare attenzione ai bambini, mediante sostegni a distanza e altre forme di beneficenza.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
- b) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali;
- c) attività culturali di interesse sociali con finalità educativa.

2) In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- a) promuovere e coordinare le iniziative di sostegno a distanza di bambini e ragazzi al fine di favorirne l'inserimento sociale e culturale;
- b) contribuire alla realizzazione di progetti di aiuto e di sviluppo rivolti a soggetti in situazioni di bisogno;
- c) raccogliere offerte da privati o altri soggetti giuridici;
- d) intraprendere attività di promozione culturale, utili al fine di sensibilizzare alle problematiche delle aree più povere;
- e) partecipare anche ad iniziative e progetti di solidarietà e di utilità sociale, realizzati sia in Italia che all'estero, comprese attività solidaristiche di beneficenza, finalizzati alla realizzazione di attività utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- f) informare periodicamente Soci e Benefattori sull'andamento delle iniziative intraprese;
- g) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento dei fini statutari.

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri Aderenti.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Socio.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

Marie Grasso Parisi
Monica Taddei

prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Comitato Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 3

Risorse economiche – Fondo comune

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote e contributi degli Aderenti;
 - b) contributi privati;
 - c) contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea e di organismi internazionali, finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017;
 - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

-) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile.

ARTICOLO 4

Membri dell'Associazione

- 1) Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro, che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
- 2) Il numero degli Aderenti è illimitato.

ARTICOLO 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

- 1) Il Comitato Direttivo, ovvero uno o più consiglieri da esso delegati a tal compito, cura l'annotazione dei nuovi Aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno inoltrato la richiesta di ammissione all'Associazione e versato la quota associativa annuale fissata dal Comitato Direttivo stesso. La ratifica delle nuove adesioni sarà effettuata alla prima riunione utile del Comitato Direttivo ed entro 30 giorni la deliberazione sarà comunicata all'interessato.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante Socio o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'Assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'Assemblea il riesame della propria decisione.
- 2) In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità

Marie Grazia Raini

Maurizio Taddei

genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, la stessa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

3) La qualità di Socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa entro la fine dell'anno di riferimento;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

4) Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Comitato Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e ne cura l'annotazione sul libro dei Soci.

5) Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del Socio, senza necessità di alcuna formalità.

6) L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Comitato Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Comitato, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Successivamente il provvedimento del Comitato Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria dei Soci che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il Socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei Soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Comitato Direttivo.

- 7) Il Socio che recede, decade o è escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ARTICOLO 6

Doveri e diritti dei Soci

1) I Soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- d) a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari. La prestazione di un Socio a favore dell'Associazione deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito.

2) I Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione, presso la sede dell'Associazione, di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, inoltrando richiesta scritta indirizzata al Comitato Direttivo.

ARTICOLO 7

Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

Storie Grazia Paimi
Monica Taddei

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

2) L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

ARTICOLO 8

L'Assemblea

1) L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Comitato Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa annuale ed iscritti da almeno tre mesi nel libro Soci.

Per i Soci minori di età il diritto di votare in Assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) elegge i componenti il Comitato Direttivo, previa determinazione del numero per il mandato successivo;
- c) elegge, se nominato, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- e) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Comitato Direttivo;
- f) delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo ne ravvisino l'opportunità oppure ne sia fatta richiesta motivata per iscritto dal Collegio dei Revisori (se nominato) o da almeno un decimo dei Soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da altro Socio eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto diretto a ciascun Socio, anche per il tramite di ausili telematici, da spedirsi almeno otto giorni prima della data di riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

6) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli Associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli Associati.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei Soci presenti con diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di oltre la metà dei Soci presenti con diritto di voto; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Soci presenti con diritto di voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa

Monica Taddei
Barie
Giovie Farini

devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 9

Il Comitato Direttivo

- 1) Il Comitato Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Comitato Direttivo esclusivamente i Soci.

- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato, previa ratifica dell'Assemblea dei Soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà di eleggere i sostituti per il reintegro nell'organo, fino alla sua naturale scadenza.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, entro venti giorni deve essere convocata l'Assemblea per la elezione di un nuovo Comitato.

- 3) Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Comitato:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio;
- c) eleggere al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- d) stabilire l'entità della quota associativa annuale;
- e) ratificare le nuove adesioni;

- deliberare sui provvedimenti di esclusione dei Soci;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;
- h) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea;
- i) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale.
- 4) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di entrambi, dal membro più anziano di vita associativa.
- 5) Il Comitato Direttivo è convocato, con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno otto giorni prima della riunione, ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. In ogni caso il Comitato Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno. In difetto della formalità di convocazione, il Comitato è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
- Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 6) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti.

ARTICOLO 10

Il Presidente

- 1) Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei Soci. Stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni relative all'ordinaria amministrazione.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
- In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta giorni il Comitato Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Verie Grosse Barini
Monica Taddei

- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo ed in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella adunanza immediatamente successiva.

ARTICOLO 11

Il Segretario

- 1) Il Segretario coadiuva il Presidente e cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo.
- 2) In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Comitato Direttivo, escluso il Presidente.

ARTICOLO 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo e viene eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non Soci, resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Elegge al proprio interno il Presidente.

- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ARTICOLO 13

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per i Soci di cui al precedente art. 2.

ARTICOLO 14

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i Soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

ARTICOLO 15

Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati in sede di Assemblea Straordinaria dei Soci.

ARTICOLO 16

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
E' 10 originale dell'atto
Registrato al N. 6578 serie 3



19/10/2022

Mario Frosio Farin
Monica Taddei